

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1999

recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine suina e avicola destinati al consumo umano o animale

[notificata con il numero C(1999) 3050]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/640/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 1999 le autorità belghe hanno informato la Commissione in merito a un caso di contaminazione grave da diossina di mangimi composti. A partire dal 15 gennaio 1999, tali mangimi erano stati distribuiti a un numero considerevole di aziende avicole in Belgio (circa il 25 % del totale).
- (2) A partire dal 26 maggio 1999 le autorità belghe hanno applicato restrizioni a tutti gli allevamenti avicoli che avevano ricevuto tali mangimi. Dal 1° giugno 1999 le medesime autorità belghe hanno vietato la macellazione del pollame. Potrebbero ancora essere presenti sul mercato prodotti destinati al consumo umano o animale provenienti da animali allevati nelle aziende di cui trattasi prima di tale data.
- (3) Il 2 giugno 1999 le autorità belghe hanno informato la Commissione di aver sottoposto a misure restrittive circa 500 allevamenti suinicoli che potevano aver ricevuto mangimi contaminati. Il 3 giugno 1999 le stesse autorità

hanno informato la Commissione che mangimi contaminati erano stati distribuiti anche ad un certo numero di allevamenti bovini. Le autorità belghe hanno adottato per i suini, i bovini e i prodotti derivati misure analoghe a quelle applicate al pollame; in particolare, a decorrere dal 3 giugno 1999 hanno proibito la macellazione di bovini e suini.

- (4) A quanto risulta, i mangimi suddetti nonché animali vivi allevati con detti mangimi e prodotti derivati da tali animali, hanno formato oggetto di scambi con altri Stati membri e paesi terzi. Anche animali di altre specie possono essere stati alimentati con questi mangimi contaminati. Indagini per individuare le responsabilità della contaminazione sono ancora in corso. Un'ispezione comunitaria condotta in Belgio dall'8 all'11 giugno 1999 è giunta alla conclusione che, stando ai risultati analitici disponibili, l'ingente contaminazione non costituisce un problema ricorrente, ma si è prodotta in un arco di tempo limitato.
- (5) Considerato quanto precede, è necessario adottare misure per proteggere la salute dei consumatori. Tali misure dovrebbero essere applicate al pollame e ai suini allevati in Belgio dal 15 gennaio, e ai prodotti da essi derivati. Esse non dovrebbero invece applicarsi ai prodotti che, secondo i risultati delle analisi, non sono contaminati da diossina. È opportuno disporre che i prodotti contaminati siano distrutti in modo da garantire che non possano entrare nella catena alimentare umana o animale. Non sembra ancora appropriato fissare una data di scadenza per l'applicazione delle misure. Per evitare distorsioni degli scambi, le misure dovrebbero applicarsi anche alle esportazioni verso i paesi terzi. Tutti i pertinenti ragguagli vanno trasmessi alla Commissione, agli Stati membri e ai paesi terzi, se del caso mediante il sistema di rapido scambio di informazioni introdotto dalla direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 20.

- 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti⁽¹⁾. Ai fini degli scambi intracomunitari e delle esportazioni verso i paesi terzi è opportuno prevedere un sistema di certificazione per le spedizioni di origine belga. Tenuto conto delle difficoltà emerse in relazione al sistema di rintracciamento utilizzato in Belgio, occorre mettere fine al rilascio di certificati per gli scambi intracomunitari o l'esportazione verso i paesi terzi basati sulla rintracciabilità. È necessario che il Belgio e gli Stati membri che hanno ricevuto determinati animali e prodotti belgi istituiscano un piano di controllo per valutare la presenza della contaminazione da diossine/PCB nei prodotti di origine animale. La Commissione dovrebbe effettuare ispezioni per verificare l'applicazione della presente decisione.
- (6) Le autorità belghe sono disposte ad accettare che tali prodotti vengano loro rispediti dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 89/662/CEE. È necessario stabilire norme rigorose e specifiche concernenti la procedura da rispettare per la spedizione dei prodotti in Belgio, in modo da garantire che non possano essere reimmessi nella catena alimentare umana o animale prima di aver subito controlli adeguati intesi ad accertarne la sicurezza.
- (7) L'articolo 15 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽²⁾, stabilisce norme specifiche per la reimportazione di partite di prodotti di origine comunitaria respinte da un paese terzo. È necessario precisare che i prodotti rispediti da paesi terzi in Belgio non possono essere reimmessi nella catena alimentare umana o animale prima di aver subito controlli adeguati intesi ad accertarne la sicurezza.
- (8) La direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali⁽³⁾, stabilisce che le materie prime per mangimi possono essere messe in circolazione nella Comunità soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile.
- (9) Le prove tossicologiche ed epidemiologiche attualmente disponibili hanno indotto il Centro internazionale per le ricerche sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità a considerare la TCDD come sostanza cancerogena di classe 1 (la classe più elevata nella scala IARC). L'OMS ha raccomandato di rispettare per le diossine una dose giornaliera ammissibile (TDI) di 1-4 pg/kg di peso corporeo. Non sono stati fissati limiti per la contaminazione da diossina per i singoli prodotti e derrate alimentari. Esistono tuttavia dati sui livelli di base della contaminazione. In mancanza di limiti internazionali, comunitari o nazionali per le diossine, i livelli di base dovrebbero essere utilizzati come riferimento. L'analisi delle diossine esige il ricorso a metodi sofisticati, disponibili soltanto in un numero limitato di laboratori degli Stati membri.
- (10) L'11 giugno 1999 un gruppo di lavoro della Commissione sui PCB quali marcatori per la contaminazione da diossina è giunto alla conclusione che i livelli di sette policlorobifenili (PCB) persistenti nei prodotti a base di uova e di carni di pollame possono rappresentare un affidabile surrogato delle diossine. Ha altresì determinato l'opportunità di fissare a 200 ng PCB (somma di sette congeneri)/g di grasso il livello d'intervento per i prodotti avicoli. Il 16 giugno 1999 il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha adottato un parere in merito alle diossine nel latte ottenuto da bovini alimentati con mangimi contaminati in Belgio. In tale parere il comitato ha sottolineato l'esigenza di analizzare singolarmente i campioni di latte prelevati presso tutte le aziende lattiere sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive, procedendo almeno alla ricerca, con un livello di quantificazione adeguato, di PCB che possano fungere da indicatori di una possibile contaminazione da diossina oltre i livelli di base. A tal fine, il comitato ha raccomandato che il livello d'intervento cui attenersi per il latte e i prodotti lattieri sia di 100 ng PCB (somma di sette congeneri)/g di grasso. Tale livello d'intervento dovrebbe essere applicato per eseguire controlli sul latte crudo delle singole aziende in questione, sul latte in massa delle latterie e su qualsiasi prodotto lattiero elaborato dopo la data della contaminazione nota dei mangimi. Qualora si riscontrassero valori superiori a 100 ng PCB/g di grasso, dovrebbero venir effettuate analisi per la ricerca delle diossine. Il comitato e il gruppo di lavoro della Commissione hanno sottolineato che i cennati livelli d'intervento erano intesi esclusivamente per un'applicazione nel contesto della particolare situazione attualmente creatasi in Belgio e non dovrebbero essere considerati il riconoscimento di un limite permanente per i PCB nei prodotti di cui trattasi.
- (11) In conformità con il summenzionato parere scientifico del 16 giugno 1999, le autorità belghe hanno proceduto ad analizzare singolarmente il latte crudo di tutte le 234 aziende sottoposte a misure restrittive, il latte in massa delle latterie e qualsiasi prodotto lattiero elaborato dopo la data della contaminazione nota dei mangimi. I risultati hanno indicato che i prodotti lattieri ottenuti attualmente e in passato da tali aziende non presentano rilievo sanitario per i consumatori. Le autorità belghe hanno inoltre condotto un'indagine campione volta ad individuare la possibile contaminazione da PCB/diossine nella popolazione bovina belga e un controllo analitico separato delle aziende dedite all'ingrasso dei vitelli. L'indagine e i controlli suddetti non hanno tuttavia evidenziato la presenza di contaminazione da diossina. Le autorità belghe si sono impegnate a proseguire un programma di sorveglianza sui bovini macellati. Di conseguenza, è opportuno escludere gli animali della specie bovina e i prodotti da essi derivati dal campo d'applicazione della presente decisione.
- (12) In attesa di disporre di dati tali da permettere una valutazione scientifica, appare necessario stabilire un tenore massimo provvisorio di PCB per le carni fresche di suini e i prodotti da esse derivati.

⁽¹⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32.

- (13) Il 28 e 29 giugno 1999 un gruppo di lavoro della Commissione sulla contaminazione da PCB/diossina delle derrate alimentari belghe ha esaminato l'adeguatezza di un tenore del 2 % di grassi quale soglia al di sotto della quale i prodotti alimentari potrebbero essere esclusi dal campo d'applicazione delle restrizioni. Tale gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che, sulla base del cennato parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana e tenuto conto dei dati finora disponibili in merito a PCB e diossine nei prodotti belgi, fosse lecito ritenere che, nel caso di ovoprodotti contenenti meno del 10 % di grasso d'uovo, fosse poco probabile che la loro presenza in percentuale inferiore al 2 % determini un significativo aumento dell'assunzione di PCB e diossine superando i livelli di base. Il tenore di grassi degli involucri animali puliti, salati o essiccati e/o trattati termicamente è inferiore all'1 %. È pertanto opportuno escludere tali prodotti dal campo di applicazione della presente decisione.
- (14) L'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 89/662/CEE e l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 90/425/CEE autorizzano la Commissione ad adottare misure di salvaguardia per gli animali e i prodotti indicati nelle stesse direttive, nonché, se la situazione lo esige, per altri prodotti e loro derivati. Ne consegue che le misure previste dalla presente decisione possono anche marginalmente riguardare altri prodotti non compresi nell'allegato I del trattato. La situazione relativa alla contaminazione da diossina giustifica siffatte misure.
- (15) È pertanto opportuno abrogare la decisione 1999/449/CE, del 9 luglio 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale ⁽¹⁾, modificata dalla decisione 1999/551/CE ⁽²⁾, nonché la decisione 1999/601/CE della Commissione, del 1° settembre 1999, che modifica la decisione 1999/551/CE per quanto riguarda il riesame delle misure di protezione contro la contaminazione da diossina ⁽³⁾.
- (16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il Belgio vieta l'immissione sul mercato, compresa la distribuzione ai consumatori finali, gli scambi e l'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti sotto elencati, destinati al consumo umano o animale e ottenuti da pollame delle specie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 71/118/CEE del

Consiglio ⁽⁴⁾ e da suini, allevati in Belgio a partire dal 15 gennaio 1999:

- a) carni fresche di pollame, quali definite nella direttiva 71/118/CEE;
- b) carni fresche, quali definite nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾;
- c) carni separate meccanicamente;
- d) carni macinate e preparazioni di carni, quali definite nella direttiva 94/65/CE del Consiglio ⁽⁶⁾;
- e) prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, ad eccezione di stomaci, vesciche e budella, puliti, salati o essiccati e/o trattati termicamente;
- f) prodotti destinati al consumo umano contenenti altri prodotti di origine suina o avicola, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE, con un tenore di grassi animali superiore al 2 %;
- g) uova;
- h) ovoprodotti, quali definiti nella direttiva 89/437/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾, ad eccezione dell'albume;
- i) prodotti destinati al consumo umano contenenti più del 2 % di uova o più del 2 % di ovoprodotti aventi un tenore di grasso d'uovo superiore al 10 %;
- j) grassi fusi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE;
- k) proteine animali trasformate, ai sensi della direttiva 92/118/CEE;
- l) materie prime per la fabbricazione di mangimi quali definite dalla direttiva 92/118/CEE;
- m) mangimi composti e premiscele.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se i risultati delle analisi dimostrano che i prodotti non sono contaminati da diossina ovvero che non è superato il tenore di PCB stabilito nell'allegato A.

3. Il Belgio vieta l'immissione sul mercato, gli scambi e l'esportazione nei paesi terzi di pollame vivo e suini allevati a partire dal 15 gennaio 1999 o di uova da cova deposte dal pollame suddetto, salvo se tali animali o uova provengono da un gruppo omogeneo e se i risultati delle analisi condotte su campioni rappresentativi di tali animali o uova hanno dimostrato che i prodotti non sono contaminati da diossina, o che non contengono PCB in quantità superiore al tenore massimo stabilito nell'allegato A.

4. Il Belgio provvede affinché tutti i prodotti elencati al paragrafo 1 che non soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 2 siano distrutti secondo procedure approvate dalle autorità competenti, in modo da garantire che non possano entrare nella catena alimentare umana o animale.

⁽¹⁾ GU L 175 del 10.7.1999, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 209 del 7.8.1999, pag. 42.

⁽³⁾ GU L 232 del 2.9.1999, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

⁽⁶⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

⁽⁸⁾ GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87.

5. Il Belgio informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, se del caso mediante il sistema di scambio rapido di informazioni previsto dalla direttiva 92/59/CEE, nonché i paesi terzi che hanno ricevuto animali vivi, uova da cova di cui al paragrafo 3, o prodotti di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

6. Il Belgio effettua indagini:

a) sulle eventuali scorte restanti di mangimi contaminati da diossina, e

b) sulla possibile distribuzione di mangimi contaminati da diossina ad altri animali da allevamento e in altri Stati membri e paesi terzi.

Informa immediatamente la Commissione, gli altri Stati membri e i paesi terzi interessati dei risultati di tali indagini.

7. Il Belgio controlla il livello di diossine nei prodotti belgi di origine animale.

A tale scopo presenta con la massima sollecitudine un piano di controllo alla Commissione.

8. Il Belgio tiene informati la Commissione e gli altri Stati membri sui risultati delle indagini circa la fonte della contaminazione da diossina dei mangimi.

Articolo 2

1. Ai fini degli scambi intracomunitari e delle esportazioni verso i paesi terzi, oltre al documento commerciale o al certificato ufficiale pertinente, ogni spedizione di prodotti di origine belga elencati all'articolo 1, paragrafo 1, deve essere scortata da un certificato ufficiale firmato dalla competente autorità belga, secondo il modello che figura nell'allegato B.

2. Ai fini degli scambi intracomunitari e delle esportazioni verso i paesi terzi, il certificato sanitario pertinente che scorta ogni spedizione di pollame vivo e di uova da cova di origine belga deve essere accompagnato da una dichiarazione ufficiale firmata dalla competente autorità belga, secondo il modello che figura nell'allegato C.

3. Ai fini degli scambi intracomunitari e delle esportazioni verso i paesi terzi, il certificato sanitario pertinente che scorta ogni spedizione di suini di origine belga deve essere accompa-

gnato da una dichiarazione ufficiale firmata dalla competente autorità belga, secondo il modello che figura nell'allegato D.

4. Il certificato ufficiale e le dichiarazioni ufficiali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono redatti il giorno del carico nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di spedizione e nella lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione. Essi devono essere costituiti da un unico foglio.

Articolo 3

Gli Stati membri che hanno ricevuto mangimi sospetti di contaminazione da diossina, animali vivi o uova da cova di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e/o prodotti di origine belga di cui all'articolo 1, paragrafo 4, devono immediatamente:

a) effettuare un'indagine sulla distribuzione di tali mangimi e sulle eventuali scorte restanti;

b) individuare e sottoporre a misure restrittive tali animali, uova da cova e prodotti derivati;

c) rintracciare tutti i prodotti ottenuti da animali cui sono stati somministrati questi mangimi e tutti i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, destinati al consumo umano o animale contenenti tali prodotti;

d) rintracciare tutti i prodotti di origine belga ai quali si applica la presente decisione e i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, destinati al consumo umano o animale che contengono tali prodotti di origine belga;

e) provvedere affinché i prodotti di cui alle lettere da a) a d) siano distrutti secondo procedure approvate dalle autorità competenti, in modo da garantire che non possano entrare nella catena alimentare umana o animale, a meno che non possa essere dimostrato che non sono contaminati da diossina ovvero che non superano il tenore di PCB stabilito nell'allegato A;

f) informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, se del caso mediante il sistema di rapido scambio di informazioni previsto dalla direttiva 92/59/CEE, nonché i paesi terzi interessati sui risultati delle indagini e sugli eventuali provvedimenti adottati;

g) controllare il livello di diossine nei prodotti di origine animale.

A tale scopo gli Stati membri interessati presentano con la massima sollecitudine un piano di controllo alla Commissione.

Articolo 4

Su richiesta di uno Stato membro o di un paese terzo che abbiano ricevuto prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o animali vivi o uova da cova di cui all'articolo 1, paragrafo 3, il Belgio fornisce, se dispone delle pertinenti informazioni, una dichiarazione conforme al modello riprodotto nell'allegato E.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 3, lettera e), della presente decisione e conformemente all'articolo 7 della direttiva 89/662/CEE, gli Stati membri possono rispediti in Belgio prodotti originari di tale paese soggetti al divieto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione se, a seguito dell'applicazione dell'articolo 4 della stessa, risulta che i prodotti non sono stati sottoposti ad analisi per la ricerca di diossine o PCB.

2. Il disposto del paragrafo 1 si applica soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il Belgio deve aver autorizzato per iscritto la spedizione dei prodotti, con indicazione dell'indirizzo preciso dello stabilimento al quale i prodotti devono essere rispediti;
- b) i prodotti devono essere scortati da un certificato ufficiale secondo il modello riportato nell'allegato F e da una copia del documento commerciale o del certificato sanitario che ha scortato i prodotti dal Belgio allo Stato membro interessato;
- c) i prodotti devono essere trasportati in contenitori o veicoli sigillati dall'autorità competente dello Stato membro interessato in modo tale che i sigilli si rompano all'apertura del contenitore o del veicolo;
- d) i prodotti devono essere trasportati direttamente allo stabilimento di cui alla lettera a);
- e) gli Stati membri che rispediscono prodotti in Belgio devono comunicare per fax alla competente autorità responsabile dello stabilimento di cui alla lettera a) il luogo di origine e il luogo di destinazione dei prodotti rispediti, fornendo le informazioni previste nell'allegato della decisione 91/637/CE della Commissione⁽¹⁾; nel fax deve figurare la menzione «Prodotti rispediti conformemente all'articolo 5 della decisione 1999/640/CE»;
- f) il Belgio deve confermare per fax l'arrivo di ciascuna partita all'autorità competente dello Stato membro che ha rispedito i prodotti;
- g) il Belgio deve garantire che i prodotti rispediti siano sottoposti a misure restrittive fino al momento della loro distruzione secondo procedure approvate dall'autorità competente, in modo da garantire che non possano entrare nella catena alimentare umana o animale, o fintantoché i risultati delle analisi dimostrino che i prodotti non sono contaminati

da diossine ovvero che non superano il tenore di PCB stabilito nell'allegato A.

3. Il Belgio conserva una documentazione completa a prova del rispetto del paragrafo 2.

Articolo 6

Il Belgio provvede affinché i prodotti di origine belga che sono reimportati in Belgio da paesi terzi conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 97/78/CE siano sottoposti a misure restrittive fino al momento della loro distruzione secondo procedure approvate dall'autorità competente, in modo da garantire che non possano entrare nella catena alimentare umana o animale, o fintantoché i risultati delle analisi dimostrino che i prodotti non sono contaminati da diossine ovvero che non superano il tenore di PCB stabilito nell'allegato A della presente decisione.

Il Belgio conserva una documentazione completa a prova del rispetto del presente articolo.

Articolo 7

La Commissione può effettuare ispezioni per verificare l'applicazione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per rendere conformi alla presente decisione le misure da essi applicate agli scambi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 9

La presente decisione può essere riesaminata in base ai risultati delle ispezioni della Commissione e delle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

Articolo 10

Le decisioni 1999/449/CE e 1999/551/CE sono abrogate.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 13.12.1991, pag. 46.

ALLEGATO A

Tenore massimo di PCB per taluni prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1

Prodotti	Tenore massimo di PCB ⁽¹⁾
Uova, ovoprodotti, carni fresche di pollame e prodotti derivati	200 ng/g di grasso
Carni fresche di maiale e prodotti derivati	200 ng/g di grasso ⁽²⁾

⁽¹⁾ Somma dei PCB seguenti (IUPAC): 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.

⁽²⁾ Valore provvisorio.

ALLEGATO B

CERTIFICATO SANITARIO

per i prodotti destinati al consumo umano o animale originari del Belgio e ottenuti da pollame e suini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 1999/640/CE

Paese di destinazione:

Numero di riferimento del presente certificato sanitario:

Ministero responsabile (1):

- Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'environnement/Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,
- Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture/Ministerie van Middenstand en Landbouw

Organismo di certificazione:

I. Identificazione dei prodotti (1):

- carni fresche, quali definite nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio,
- carni fresche di pollame, quali definite nella direttiva 71/118/CEE del Consiglio,
- carni separate meccanicamente,
- carni macinate e preparazioni di carne, quali definite nella direttiva 94/65/CE del Consiglio,
- prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio, ad eccezione di stomachi, veschiche e budella, puliti, salati o essiccati e/o trattati termicamente,
- prodotti destinati al consumo umano contenenti altri prodotti di origine suina o avicola, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE, con un tenore di grassi animali superiore al 2 %,
- uova,
- ovoprodotti, quali definiti nella direttiva 89/437/CEE del Consiglio, ad eccezione dell'albume,
- prodotti destinati al consumo umano contenenti più del 2 % di uova o più del 2 % di ovoprodotti aventi un tenore di grasso d'uovo superiore al 10 %,
- grassi fusi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE del Consiglio,
- proteine animali trasformate, ai sensi della direttiva 92/118/CEE,
- materie prime per la fabbricazione di mangimi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE,
- mangimi composti e premiscele.

I prodotti sono stati ottenuti da: pollame/suini (1).

Tipo di imballaggio:

Numero di tagli o colli:

Peso netto:

II. Origine dei prodotti

Indirizzo e numero di riconoscimento o di registrazione veterinaria dello stabilimento riconosciuto o registrato:

.....

(1) Cancellare la voce superflua.

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti da:
(luogo di carico)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:


Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato

La sottoscritta autorità ufficiale competente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della decisione 1999/640/CE e certifica che i prodotti sopra designati sono conformi a tale decisione e, in particolare, che i risultati delle analisi dimostrano che i prodotti non sono contaminati da diossina ovvero che non è superato il tenore relativo ad alcuni PCB stabilito nell'allegato A della decisione 1999/640/CE.

Fatto a, il
(luogo) (data)



.....
(firma dell'autorità ufficiale competente) (!)

.....
(nome e cognome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

(!) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE UFFICIALE

per il pollame e le uova da cova di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione 1999/640/CE


Numero del certificato sanitario:

DICHIARAZIONE

Numero della dichiarazione:

Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della decisione 1999/640/CE e certifica che gli animali/le uova da cova ⁽¹⁾ scortati dal certificato sanitario annesso alla presente dichiarazione sono conformi a tale decisione e, in particolare, che provengono da un gruppo omogeneo per il quale i risultati delle analisi condotte su campioni rappresentativi di tali animali/uova ⁽¹⁾ hanno dimostrato che i prodotti non sono contaminati da diossina, o che non contengono PCB in quantità superiore al tenore massimo fissato all'allegato A.

Fatto a il
(luogo) (data)



.....
(firma del veterinario ufficiale del Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture/Ministerie van Middenstand en Landbouw) ⁽²⁾

.....
(nome e cognome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

⁽¹⁾ Cancellare la voce superflua.

⁽²⁾ Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE UFFICIALE

per i suini di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione 1999/640/CE

Numero del certificato sanitario:

DICHIARAZIONE


Numero della dichiarazione:

Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della decisione 1999/640/CE e certifica che i suini scortati dal certificato sanitario annesso alla presente dichiarazione sono conformi a tale decisione e, in particolare, che tali animali provengono da un gruppo omogeneo per il quale i risultati delle analisi condotte su campioni rappresentativi hanno dimostrato che essi non sono contaminati da diossina, o che non contengono PCB in quantità superiore al tenore massimo fissato all'allegato A.

Fatto a, il

(luogo)

(data)



.....
(firma del veterinario ufficiale del Ministère des Classes moyennes et de
l'Agriculture/Ministerie van Middenstand en Landbouw) (!)

.....
(nome e cognome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

(!) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

ALLEGATO E

DICHIARAZIONE UFFICIALE

per gli animali vivi, le uova da cova e i prodotti di origine belga di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 1, paragrafo 3, spediti dal Belgio dopo il 15 gennaio 1999

Ministero responsabile (1):

- Ministère des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement/Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,
- Ministère des classes moyennes et de l'agriculture/Ministerie van Middenstand en Landbouw.

Organismo di certificazione:.....


DICHIARAZIONE

Numero della dichiarazione:

La sottoscritta autorità ufficiale competente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della decisione 1999/640/CE e certifica che (1):

- il pollame/i suini/le uova da cova (1) spediti dal Belgio a (2) il (3) e scortati dal certificato sanitario accluso alla presente dichiarazione sono conformi alla decisione 1999/640/CE e, in particolare, che tali animali/uova da cova (1) provengono da un gruppo omogeneo per il quale i risultati delle analisi condotte su campioni rappresentativi hanno dimostrato che essi non sono contaminati da diossina, o che non contengono PCB in quantità superiore al tenore massimo fissato all'allegato A;
- il seguente prodotto (4) spedito dal Belgio a (2) il (3) e scortato dal documento commerciale/certificato sanitario (1), accluso alla presente dichiarazione è conforme alla decisione 1999/640/CE e, in particolare, che tale prodotto proviene da un gruppo omogeneo per il quale i risultati delle analisi condotte su campioni rappresentativi hanno dimostrato che esso non è contaminato da diossina, o che non contiene PCB in quantità superiore al tenore massimo fissato all'allegato A.

Fatto a (luogo), il (data)



.....
(firma dell'autorità ufficiale competente) (5)

.....
(nome e cognome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Cancellare la voce superflua.
 (2) Luogo di destinazione.
 (3) Data di spedizione.
 (4) Descrizione del prodotto.
 (5) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

ALLEGATO F

CERTIFICATO SANITARIO

per i prodotti di origine belga di cui alla decisione 1999/640/CE destinati ad essere rispediti in Belgio dagli Stati membri

Paese di destinazione: **BELGIO**

Numero di riferimento del presente certificato sanitario:

Ministero responsabile:

Organismo di certificazione:

I. Identificazione dei prodotti ⁽¹⁾:

- carni fresche, quali definite nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio,
- carni fresche di pollame, quali definite nella direttiva 71/118/CEE del Consiglio,
- carni separate meccanicamente,
- carni macinate e preparazioni di carni, quali definite nella direttiva 94/65/CE del Consiglio,
- prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio, ad eccezione di stomachi, vesciche e budella, puliti, salati o essiccati e/o trattati termicamente,
- prodotti destinati al consumo umano contenenti altri prodotti di origine suina o avicola, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio, con un tenore superiore al 2 % di grassi animali,
- uova,
- ovoprodotti, quali definiti nella direttiva 89/437/CEE del Consiglio, ad eccezione dell'albume,
- prodotti destinati al consumo umano contenenti più del 2 % di uova o più del 2 % di ovoprodotti aventi un tenore di grasso d'uovo superiore al 10 %,
- grassi fusi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE del Consiglio,
- proteine animali trasformate, ai sensi della direttiva 92/118/CEE del Consiglio,
- materie prime per la fabbricazione di mangimi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE del Consiglio,
- mangimi composti e premiscele.

I prodotti sono stati ottenuti da: pollame/suini ⁽¹⁾

Tipo di imballaggio:

Numero di tagli o colli:

Peso netto:

II. Origine dei prodotti

Indirizzo e numero di riconoscimento o di registrazione veterinario dello stabilimento belga riconosciuto o registrato ⁽²⁾:

.....

⁽¹⁾ Cancellare le voci superflue.

⁽²⁾ Se applicabile.

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti da:
(indirizzo del luogo di carico)

a:
(indirizzo del luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:.....

Numero del sigillo ufficiale:

Nome e indirizzo dello speditore:


Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato

La sottoscritta autorità ufficiale competente certifica:

- a) che è pervenuta una dichiarazione del destinatario/detentore/venditore ⁽¹⁾ al dettaglio dei prodotti sopra descritti, nella quale si attesta che i prodotti stessi erano stati spediti dal Belgio scortati dal documento commerciale/certificato ⁽¹⁾ n. copia del quale è allegata al presente certificato;
- b) che i prodotti vengono rispediti in Belgio a norma dell'articolo 5 della decisione 1999/640/CE e segnatamente che
 - i prodotti non sono stati sottoposti ad analisi per la ricerca di diossine o PCB,
 - e
 - per tutti gli altri aspetti i prodotti conservano la stessa qualifica sanitaria che avevano al momento dell'arrivo.

Fatto a il
(luogo) (data)



.....
(firma dell'autorità ufficiale competente) ⁽²⁾

.....
(nome e cognome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

⁽¹⁾ Cancellare le voci superflue.
⁽²⁾ Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.